

3. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto all'Art.3.8, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 2.4 – Gestione del sinistro;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 2.4 – Gestione del sinistro;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23/12/99 n. 488 Art. 9 – D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

3. Per quanto riguarda le spese relative all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.

4. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 2.1 – Denuncia del sinistro dell'Art. 2.2 - Libera scelta del legale.

Art. 3.2 - Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Particolari di Assicurazione, vengono prestate a favore degli iscritti delle sezioni provinciali del Contraente, specificate in polizza alla firma o con successive appendici di inclusione, con qualifica di Dipendente/Quadro/Funzionario/Dirigente di Istituti bancari, Aziende che applicano il Contratto del Credito, Concessionarie della Riscossione, ossia a coloro che abbiano sottoscritto valida tessera associativa, e per i quali il Contraente abbia corrisposto il premio pattuito.

Art. 3.3 - Prestazioni Garantite

Le garanzie sono operanti nell'ambito del Lavoro Dipendente degli assicurati, per i seguenti casi:

- 1) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (ex Art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga dell'Art. 3.9 – Esclusioni - lett. h) e j);
- 3) resistere a pretese risarcitorie per danni avanzate da clienti in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito, ferma la previsione di cui all'art. 2.5 "Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile".

Limitatamente ai soli assicurati che rivestono la funzione di cassieri, tale garanzia opera soltanto ove, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile, restando inteso che, per tale tipologia di assicurati, l'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro e, pertanto, non vi sia alcun intervento dell'Assicuratore R.C., la presente garanzia opera in primo rischio.

Art. 3.4 - Decorrenza della garanzia

1. Salvo la limitazione prevista dall'Art. 3.5 comma 2 della polizza, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.
2. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.
3. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
4. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 3.5 - Insorgenza del sinistro

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende :

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- durante il periodo di validità della polizza, per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per la difesa penale;
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. 2.1 – Denuncia del sinistro e dell'Art. 2.2 - Libera scelta del legale, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 3.6 – Calcolo e regolazione del premio

Il premio annuo lordo di polizza è determinato, alla firma, sulla base di un numero diiscritti alla sezione provinciale di Pavia del Contraente moltiplicato per un premio annuo lordo pro-capite pari ad € 5,00, ed è pari ad €

Alla fine di ogni trimestre, il Contraente provvederà a comunicare per iscritto alla Società il numero degli iscritti suddiviso per le sezioni provinciali assicurate alla stipula o incluse successivamente. In caso di mancata comunicazione da parte del Contraente, la garanzia resta sospesa e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuto adempimento.

La Società provvederà alla regolazione del premio con addebito della differenza tra il numero iniziale e quello a consuntivo. Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'appendice di regolazione del premio. In caso di mancato pagamento del premio entro la data sopra riportata, la garanzia rimarrà sospesa e riprenderà dalle ore 24 dal giorno del pagamento.

Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello corrisposto in via anticipata alla scadenza di ogni periodo assicurativo, quest'ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni rimborso. Il premio pro capite si intende comunque interamente dovuto anche per gli Associati oggetto della regolazione nel corso dell'anno di riferimento, a prescindere dalla data di effettivo tesseramento.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente le variazioni del numero di Assicurati.

La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dal Contraente, utili ai fini della determinazione del premio.

Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta da parte della Società, le informazioni e la documentazione necessarie.

Art. 3.7 - Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e il cui Foro di competenza si trovi in uno dei seguenti territori:

- in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale e per la richiesta di risarcimento danni extracontrattuali;

Art. 3.8 - Massimale

L'assicurazione si intende prestata con massimale di € 5.000,00 per caso assicurativo, con un esborso massimo per la Società di € 100.000,00 per anno assicurativo.

Art. 3.9 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del sinistro e per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per controversie derivanti dalla circolazione e dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;
- i) inerenti al recupero crediti;
- j) per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- k) in caso di conflitto di interesse tra i soggetti Assicurati e Contraente;
- l) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- m) per compravendita e permuta di beni mobili registrati;
- n) in caso di controversie tra comproprietari;
- o) per vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- p) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
- q) per i casi di adesione ad azioni di classe (*class action*);
- r) per le vertenze contrattuali con la Società;
- s) per controversie tra contraente e assicurati relativamente al pagamento della quota associativa;
- t) per controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;